



Comune di Saponara

Provincia di Messina

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

Approvato con delibera di

Consiglio Comunale n. 4 del 26 maggio 2008

*REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE
NEL COMUNE DI SAPONARA*



Anno 2008

Sommario

Titolo I Norme Generali

1. Gestione del Servizio
2. Somministrazione dell'acqua potabile
3. Divieto di utilizzazione dell'acqua
4. Nuove costruzioni

Titolo II Concessione di fornitura: generalità e modalità presentazione domande.

5. Modalità per la concessione di nuova fornitura di acqua potabile
6. Modalità ed esecuzione dell'allacciamento
7. Avvio del rapporto contrattuale
8. Concessioni provvisorie o per usi diversi
9. Obblighi nascenti con la presentazione della domanda
10. Edifici con più unità immobiliari
11. Decorrenza e durata della concessione
12. Cessazione, trapasso o subentro di utenza, voltura. Risoluzione dei contratti.

Titolo III Gestione del Servizio

13. Interruzione o deficienza nel deflusso
14. Continuità e Servizi d'emergenza
15. Livelli minimi del Servizio
16. Crisi qualitativa
17. Divieto di sub-concessione
18. Riduzione deflusso
19. Derivazione o presa unica. Opere successive
20. Potenziamento derivazioni
21. Ubicazione dei contatori e delle prese degli impianti antincendio
22. Diametro delle derivazioni e dei contatori
23. Danni al contatore, alla derivazione e al rubinetto d'arresto. Manomissione degli stessi.
Furto del contatore

Titolo IV Norme per le reti interne

24. Norme specifiche per gli impianti e la rete di distribuzione interna

Titolo V Impianti antincendio e approvvigionamento autonomo di acqua

25. Bocche ed impianti antincendio
26. Sigilli degli impianti antincendio

27. Pozzi Privati

Titolo VI
Canoni, tariffe, contributi e depositi

- 28. Canoni, tariffe e contributi
- 29. Misurazione dell'acqua
- 30. Indicazioni errate del contatore e impossibilità di rilevamento dei consumi
- 31. Pagamento canoni, tariffe e contributi
- 32. Sospensione e riattivazione
- 33. Fughe dopo il contatore
- 34. Misurazione acque reflue
- 35. Piscine
- 36. Periodi di siccità
- 37. Prelievi abusivi

Titolo VII
Controlli e verifiche

- 38. Visite di controllo
- 39. Compiti dei letturisti
- 40. Compiti dei tecnici del servizio e della P.M.
- 41. Cambi e verifiche dei contatori

Titolo VIII
Rapporti con gli utenti – Sanzioni

- 42. Rapporti con gli utenti
- 43. Sanzioni

Titolo IX
Norme finali e transitorie

- 44. Adeguamento vecchie utenze
- 45. Efficacia del Regolamento
- 46. Entrata in vigore e norma transitoria

TITOLO I

Norme generali.

Articolo 1

Gestione del servizio

Il servizio di fornitura dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

La gestione del civico Acquedotto di questo Comune è assicurata dall' Area Tecnica, nonché dall'Area Economico-Finanziaria.

All'Area Tecnica -- compete, la gestione tecnica dell'Acquedotto, consistente nelle seguenti attribuzioni:

- 1) la ricezione e l'istruttoria delle domande di allaccio al civico Acquedotto, l'adozione del provvedimento finale di concessione delle utenze e la stipula dei relativi contratti, nonché eventuali revoche delle concessioni;
- 2) manutenzione del civico Acquedotto e della rete idrica;
- 3) installazione, manutenzione e distacco dei contatori, verifica regolare funzionamento degli stessi;
- 4) lettura dei contatori e rilevazione periodica dei consumi;
- 5) l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al presente regolamento;
- 6) il censimento delle bocche antincendio sul territorio comunale.
- 7) il censimento delle piscine sul territorio comunale.

L'Area si avvale del personale tecnico (ingegneri, geometri, idraulici, operai, letturisti, etc.) ad essa assegnato.

Le operazioni di distacco dei contatori degli utenti morosi si effettuano a cura dell'Ufficio Tecnico (Area Tecnica) con la continua presenza ed assistenza del personale del Servizio di Polizia Municipale (Area Amministrativa).

All'Area Economico-Finanziaria – compete:

- 1) la gestione contabile del Servizio, ivi compresa la formazione dei ruoli e la fatturazione sulla base della rilevazione dei consumi;
- 2) la riscossione dei canoni e di tutte le entrate afferenti il Servizio, anche attraverso soggetti esterni, nonché l'attivazione delle procedure per il recupero coattivo di tutti i crediti, comprese le sanzioni pecuniarie di cui al presente Regolamento, comminate dall'Area Tecnica;
- 3) la predisposizione e aggiornamento dei ruoli, con l'inserimento delle nuove utenze ordinato tassativamente per vie e distinto per frazioni e quartieri, ciò ai fini di un pratico e funzionale riscontro sul territorio da parte dei letturisti;
- 4) l'invio di questionari per le utenze attive, con consumi pari a zero, al fine di stabilire il mancato consumo e/o la verifica di alimentazioni alternative al civico acquedotto regolarmente autorizzate (pozzi).

L'Area si avvale del personale amministrativo e contabile.

Articolo 2

Somministrazione dell'acqua potabile

L'acqua potabile viene fornita , previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

A	Uso domestico	Diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e delle pertinenze quali: cortili e anditi inservienti direttamente la stessa;
B	Uso commerciale	Uffici, negozi, botteghe alimentari, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi, depositi, garage, studi professionali, laboratori, società di servizi vari etc.;

C	Uso comunitario	Caserve, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi etc.
D	Uso industriale	Capannoni industriali, allevamenti, botteghe artigianali, capannoni artigianali, autofficine, autolavaggio, etc., ed uso potabile degli uffici annessi dei servizi igienici e degli addetti;
E	Uso speciale	Impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, uso costruzione, fabbricati rurali o agricoli ad uso deposito regolarmente iscritti in catasto;
F	Utenze sociali	Conventi, associazioni culturali e di volontariato senza fini di lucro e in genere le ONLUS;

Tutti gli edifici pubblici e privati ubicati nel territorio di questo Comune vengono approvvigionati, esclusivamente per il consumo umano e per i bisogni igienico-sanitari dall'Acquedotto comunale con acqua potabile.

E' facoltà del Comune concedere l'acqua, sempre esclusivamente per i consumi umani e far fronte ai bisogni igienico-sanitari, anche a fabbricati posti ai confini comunali, previo nulla-osta dei Comuni interessati.

Per le zone non servite dalla rete dell'Acquedotto civico il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di concedere la fornitura dell'acqua potabile secondo le modalità ritenute più opportune ed in considerazione dei mezzi e delle risorse disponibili.

Il Comune, a suo insindacabile giudizio ed in presenza di disponibilità, può concedere la fornitura dell'acqua potabile anche per utilizzi industriali, per lavori edili e per altri usi ritenuti compatibili, nonché per alimentare bocche antincendio ed impianti antincendio di edifici. La concessione per tali usi può essere ordinaria ovvero temporanea per fronteggiare situazioni contingenti e/o di emergenza.

Il Comune, utilizza l'acqua per i fabbisogni dell'Ente, a titolo gratuito, in deroga alle disposizioni del presente regolamento, su tutti gli edifici pubblici di proprietà, per innaffiare il verde cittadino del territorio Comunale ed alimentare le fontane pubbliche.

Articolo 3 **Divieto di utilizzazione dell'acqua**

L'acqua potabile concessa secondo le modalità del presente Regolamento, salvo quanto previsto dal 6° comma dell'articolo 2, non può essere utilizzata dagli utenti, neanche temporaneamente, per:

- 1) irrigare o innaffiare orti anche se annessi ad abitazioni;
- 2) irrigare o innaffiare giardini, con la sola eccezione delle corti di esclusiva pertinenza dei fabbricati;
- 3) usi industriali non espressamente autorizzati;
- 4) usi artigianali (lavorazione marmi, lavaggio auto, etc.), se non autorizzati;
- 5) sub-concessioni o vendita a terzi;
- 6) usi diversi da quelli risultanti dal contratto di fornitura;
- 7) utilizzazioni vietate o non consentite dal presente Regolamento.

Articolo 4 **Nuove costruzioni**

Il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie per la realizzazione di nuovi fabbricati o per la ristrutturazione di quelli esistenti è subordinato alla presentazione del progetto di cui al comma seguente.

I progetti dei nuovi fabbricati o delle opere di ristrutturazione dovranno contenere tra gli elaborati, la specifica degli impianti nella relazione tecnica ed idonei disegni atti a descrivere compiutamente gli impianti relativi al servizio idrico integrato (acqua e fognatura).

L'obbligo anzidetto sussiste anche per i fabbricati che prevedono l'approvvigionamento autonomo dell'acqua potabile, e ciò per poter successivamente dare attuazione alle prescrizioni

contenute negli articoli 27, 34 e 35 del presente Regolamento.

L'obbligo non sussiste per i pozzi privati, **utilizzati esclusivamente** per l'irrigazione di giardini e/o corti annesse alle abitazioni.

TITOLO II

Concessione di fornitura: generalità e modalità presentazione domande.

Articolo 5

Modalità per la concessione di nuova fornitura di acqua potabile

La domanda per una **nuova fornitura**, da redigersi in competente bollo sul modello, **allegato "B"**, all'uopo predisposto dal Servizio Tecnico Acquedotto, deve essere diretta a questo Comune e sottoscritta dall'utente (*proprietario dell'immobile, inquilino, locatore, amministratore condominiale, legale rappresentante della Società o dell'Ente, titolare dell'Azienda, o, comunque, da soggetto munito di titolo giuridico per l'uso dell'immobile*) o da un suo rappresentante munito di apposita procura speciale. In particolare la domanda dovrà contenere:

- indicazione del titolare della concessione e sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale;
- il codice fiscale o partita I.V.A. del titolare;
- gli estremi catastali dell'immobile;
- il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, affittuario, comodatario o altro);
- l' uso per cui è richiesta la concessione e la via e, se non domestica, l'indicazione esatta dell'attività svolta;

La domanda, inoltre dovrà essere corredata:

- a) da un versamento per i diritti di sopralluogo;
- b) da copia del titolo o dall'autocertificazione sulla proprietà dell'immobile, se inoltrata *dal proprietario o da un suo rappresentante munito di procura speciale*;
- c) da copia della concessione edilizia rilasciata dal Comune per gli edifici di nuova costruzione;
- d) dal nulla-osta del proprietario, nel rispetto delle norme vigenti in materia di presentazione dei documenti alla P.A., se prodotta da *inquilino o locatario, comodatario o altro*;
- e) da copia conforme della delibera assembleare di nomina, se presentata dall'Amministratore condominiale;
- f) da copia conforme di documento da cui risultino i poteri spettanti al sottoscrittore dell'istanza, nei casi in cui il richiedente sia una *Società commerciale* o un *Ente pubblico o privato*;
- g) in tutti i casi in cui la richiesta venga effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C.C.I.A.A., dovrà essere prodotto relativo certificato di iscrizione;
- h) dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà secondo quanto previsto dall'art. 45 della L. 47/85, sottoscritta dal richiedente, circa l'epoca di realizzazione o di ristrutturazione dell'edificio oggetto dell'allacciamento;
- i) da perizia giurata nel caso di cui al comma 4 dell'art. 45 della L. 47/85, giusta quanto previsto dal 2 comma dell'art. 7 della L.R. 31-05-1994 n. 17;
- j) in caso di contatore centralizzato, per le utenze condominiali, dall'elenco completo con le generalità, codice fiscale, indirizzo completo e dati catastali di tutte le unità immobiliari e/o utenti finali da servire, ciò ai fini dell'applicazione della tariffa di cui alla lettera C), allegato "A" del presente Regolamento.**

Il locale o il sito del contatore, di regola, deve essere posto in luogo prospiciente su pubblica via, a confine con aree pubbliche o destinate ad uso pubblico.

Art.6

Modalità ed esecuzione dell'allacciamento

Le opere di presa e le tubature relative, dalla rete di distribuzione cittadina fino al contatore, saranno eseguite dal privato richiedente, compresi i materiali occorrenti e la fornitura del contatore, il tutto sotto la direzione, controllo e verifica finale del personale tecnico addetto all'acquedotto del

Comune.

Il personale tecnico addetto all'acquedotto comunale effettuerà l'appresamento alla condotta principale di distribuzione cittadina e la collocazione del contatore.

L'utente dovrà corrispondere anticipatamente al comune i diritti di allacciamento di cui **all'allegato "A"**, compresa la cauzione, la quale, a seguito comunicazione all'Area Economico-Finanziaria da parte del servizio tecnico, verrà restituita dopo l'accertamento dell'avvenuto allaccio e ripristino della proprietà comunale a regola d'arte.

L'acqua verrà derivata dalla rete di distribuzione principale a mezzo prese singole e multiple e portata in prossimità del confine della privata proprietà, sul suolo pubblico, dove verrà installato il gruppo di intercettazione e di misura.

Ultimati i lavori a regola d'arte, il Comune, diverrà proprietario della nuova tubazione e ad esso spetterà la manutenzione fino al punto di consegna al limite della proprietà pubblica.

L'utente provvederà per proprio conto alla fornitura del contatore, che diverrà di proprietà Comunale, il tipo o modello verrà indicato dall'Ufficio Tecnico.

Avvenuto il montaggio, il personale addetto al servizio tecnico dell'acquedotto provvederà alla sua sigillatura.

Articolo 7 **Avvio del rapporto contrattuale**

Le **domande** di cui **all'articolo "5"** vanno redatte su modulo prestampato a cura del Comune, **allegato "B"**.

Il tempo massimo intercorrente tra la richiesta documentata dell'utente e l'emanazione del provvedimento di concessione è stabilito entro un tempo massimo di giorni **30 (trenta)**, ad eccezione delle situazioni più complesse che richiedono più sopralluoghi e/o presuppongono il rilascio di permessi o autorizzazioni di terzi, **da richiedere a cura del concessionario** e non imputabili comunque al Comune. In questi ultimi casi, il Servizio Tecnico, fornisce al richiedente risposta scritta con l'indicazione dei motivi ostativi. Il provvedimento di concessione avverrà comunque dopo che l'utente abbia effettuato tutti i relativi versamenti.

L'installazione del contatore con le modalità di cui al precedente articolo "6", con la conseguente attivazione della fornitura, salvi impedimenti adeguatamente motivati, avverrà entro **15 (quindici)** giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di allaccio posti a carico dell'utente con le modalità di cui al precedente art. 5 che verranno preceduti dalla stipula del contratto o concessione di somministrazione, redatto su moduli predisposti dal competente ufficio, **allegato "C"** e che dovrà essere sottoscritto dal titolare della concessione.

Gli utenti morosi non sono legittimati a richiedere nuove concessioni o la volturazione di altre preesistenti, ancorché da intestare ad altri soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o alla stessa Società.

Articolo 8 **Concessioni provvisorie o per usi diversi**

La domanda di fornitura per esecuzione di lavori edili, per bocche stradali antincendio, deve essere diretta a questo Comune e sottoscritta dal richiedente (*costruttore edile, proprietario dell'immobile, legale rappresentante della Società o dell'Ente, titolare dell'Azienda, etc.*) o da un suo rappresentante munito di apposita procura speciale.

In particolare, la domanda deve essere corredata:

- a) se per uso costruzione: dall'autocertificazione in ordine alla esistenza delle necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
- b) se per uso industriale: da tutta la documentazione atta a dimostrare che l'attività industriale oggetto della fornitura è regolarmente autorizzata, nonchè dalla quantificazione del fabbisogno

giornaliero eventualmente differenziato per periodi;

- c) per tutte le istanze: da copia conforme di documento da cui risultino i poteri spettanti al sottoscrittore dell'istanza nei casi in cui il richiedente sia una *Impresa*, una *Società commerciale* o un *Ente pubblico o privato*.

Il Servizio Tecnico dell'Acquedotto può, in sede di istruttoria dell'istanza, richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Articolo 9

Obblighi nascenti con la presentazione della domanda

La presentazione della domanda di somministrazione dell'acqua, per qualunque uso, comporta per il richiedente la piena conoscenza ed accettazione delle norme del presente Regolamento.

Articolo 10

Edifici con più unità immobiliari

Ogni edificio o gruppi di edifici della stessa proprietà, fabbricati condominiali o condomini composti da più edifici sono, di norma, serviti da un'unica derivazione e, quindi, da un contatore e gestiti da un solo contratto di fornitura, **è dovuta dagli utenti finali**, in funzione delle singole unità immobiliari fornite dal servizio acquedotto, anche nel caso in cui le unità stesse siano servite da pozzi privati regolarmente adibiti all'uso potabile come previsto dall'art. 27, **la tariffa fissa di cui alla lettera C), allegato "A" del presente Regolamento.**

Il Comune, come meglio verrà disciplinato dall' art. 20, può tuttavia concedere, a suo insindacabile giudizio e previa richiesta dell'utente, il potenziamento e/o lo spostamento delle derivazioni e l'installazione di più contatori con spese, in ogni caso, a totale carico del richiedente. E' comunque facoltà dei proprietari degli immobili o delle amministrazioni condominiali installare, a loro cura e spese, contatori divisionali per ogni singola unità immobiliare. In tali casi l'importo dei consumi complessivi dell'acqua verrà sempre addebitato all'utenza contrattuale sulla base delle registrazioni risultanti dall'unico contatore installato dal Servizio Tecnico Acquedotto, rimanendo ai contatori divisionali esclusivamente la funzione di fornire all'utenza stessa gli elementi per la suddivisione dei consumi.

Tuttavia, negli edifici con meno di **13** unità immobiliari il Comune può procedere con una sola derivazione ad installare più contatori corrispondenti al numero delle unità immobiliari, previa però stipula di singoli ed autonomi contratti di fornitura **e con spese per le opere di derivazione a totale carico dell'utente che per primo richiede la fornitura.**

In quest'ultima ipotesi gli adempimenti relativi alla presentazione degli allegati e della documentazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento devono essere soddisfatti, per l'intero immobile, dall'utente che, per primo, richiede la fornitura. **Parimenti saranno a carico del primo richiedente le spese per le opere di derivazione e la cauzione da versare.**

Articolo 11

Decorrenza e durata della concessione

La concessione decorre dalla data della stipula del contratto, mentre la fatturazione decorre dal giorno in cui ha inizio l'erogazione. La concessione ha durata annuale con scadenza 31 dicembre di ciascun anno. La prima scadenza coincide, comunque, con il 31 Dicembre dell'anno in corso del quale il contratto viene stipulato.

La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario, da effettuarsi entro il 15 Dicembre dell'anno in corso.

In caso di cessazione dell'utenza il titolare dovrà darne immediata notizia per iscritto all'Area Tecnica, chiedendo la risoluzione anticipata del contratto allo scadere dell'anno in corso. Avvenuto il

distacco del contatore, a fini contabili, verrà data comunicazione all'Area Economico-Finanziaria. **I contratti stipulati in precedenza, seguono la disciplina del presente Regolamento alla sua entrata in vigore.**

Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti ad avvisare, **entro due mesi** il Servizio Acquedotto dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche da apportare al contratto.

Gli eredi, inoltre, sono responsabili in solido, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.

In caso di nomina di un nuovo Amministratore di Condominio lo stesso deve subentrare nel contratto con il Comune mediante presentazione del verbale assembleare recante la sua nomina.

Tutte le spese per le tasse, imposte, bolli necessari per la stipula del contratto, sia di nuova utenza che di subentro o di qualsiasi altra situazione equivalente, sono a totale carico dell'utente.

Nel caso in cui, gli Uffici preposti, venissero a conoscenza di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente articolo, si provvederà, in assenza di regolarizzazione entro 30 giorni, a seguito di diffida, alla sospensione dell'erogazione nonché all'applicazione della **sanzione di € 50,00** ai sensi dell'articolo 43, II° comma, lett.c) del presente Regolamento.

Articolo 12 **Cessazione, trapasso o subentro di utenza, voltura** **Risoluzione dei contratti**

L'utente che intende disdire il contratto di fornitura dell'acqua potabile comunale deve darne avviso per iscritto al Comune, entro il 15 Dicembre dell'anno in corso.

Nei casi di passaggio di utenza per cambio del soggetto utilizzatore della fornitura, tanto l'utente che cessa quanto quello che subentra devono darne immediato avviso al Comune. Il subentrante dovrà espressamente accettare le norme del presente Regolamento con dichiarazione contenuta nella domanda che dovrà essere presentata, in competente bollo, sul modello all'uopo predisposto dal Servizio Tecnico.

Le suddette domande di subentro devono essere corredate dalla documentazione elencata all'articolo 5, ovvero quella di cui all'articolo 8.

Il Servizio Tecnico Acquedotto può effettuare reintestazioni a *utenti proprietari* precedentemente titolari di contratto di fornitura di acqua, qualora l'utente cessante presenti la disdetta controfirmata dalla stessa proprietà.

In tali casi occorre la stipula di un nuovo contratto di fornitura e ciò ai fini del perfezionamento unilaterale dei rapporti, il tutto senza la corresponsione dei diritti d'allaccio. Di tale reintestazione dovrà esserne data comunicazione all'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza.

L'utente subentrante che non regolarizza il subentro secondo le modalità del presente articolo entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della modificazione, è sottoposto al pagamento di una **sanzione di € 50,00** ai sensi dell'articolo 43 , II° comma, lett.c) del presente Regolamento.

Alla stessa sanzione soggiace l'utente che non presenta entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, con le stesse modalità di cui al terzo comma del presente articolo, apposita domanda intesa ad ottenere una nuova concessione di fornitura per diversa utilizzazione dell'acqua.

La voltura del contratto di concessione può essere effettuata d'ufficio al coniuge o ad altri, purché comproprietari dell'immobile come risultante dall'atto di provenienza, ed in caso di decesso, al coniuge superstite e/o altrui eredi. Essa sarà richiesta per iscritto ma può essere effettuata anche a seguito accertamento dell'ufficio. La voltura, e quindi una reintestazione, è consentita agli eredi nell'ambito dello stesso nucleo familiare, anche se non conviventi, a condizione che sia dimostrato che entrambe le parti non abbiano pendenze circa il pagamento di bollette insolte. La voltura di cui al presente comma viene effettuata a titolo gratuito, fatta salva la stipula di un nuovo contratto di fornitura e ciò ai fini del perfezionamento unilaterale dei rapporti, il tutto senza la corresponsione dei

diritti d'allaccio. Della voltura dovrà esserne data comunicazione all'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza.

Le concessioni si intendono risolte nei casi di fallimento del concessionario o di distruzione dello stabile, fatte salve le ragioni e le azioni del Comune per il recupero dei propri crediti.

TITOLO III Gestione del Servizio

Articolo 13 Interruzione o deficienza nel deflusso

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni del deflusso o per diminuzioni di pressione dell'acqua potabile fornita.

Provvederà, comunque, a rimuoverne le cause con la massima sollecitudine, salve cause di forza maggiore o motivati impedimenti.

Articolo 14 Continuità e Servizi d'emergenza

Il Comune fornisce, di norma, un servizio continuo, regolare e senza interruzioni.

La sospensione o interruzione del servizio può essere imputabile solo ad eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni.

Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare sospensioni o interruzioni per una durata superiore alle 48 ore, il Servizio Tecnico dell'Acquedotto, compatibilmente con le proprie disponibilità strutturali ed organizzative, potrà attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorità Sanitaria.

Per gli interventi programmati di manutenzione che comportino la sospensione o interruzione del servizio idropotabile, il Responsabile dell'Area Tecnica, cui fa capo il Servizio Tecnico dell'Acquedotto ne darà preavviso con almeno cinque giorni di anticipo, avvalendosi dei più idonei mezzi di informazione.

Qualora si verifichi un incendio, la cui estinzione richieda la disponibilità dell'intera portata della tubazione stradale, il Servizio Tecnico dell'Acquedotto ha la facoltà, senza alcun avviso, di chiudere temporaneamente le derivazioni dei frontisti.

Parimenti il Comune può procedere alla sospensione del servizio per procedere a riparazioni di guasti alle opere di captazione e sollevamento, alla condotta principale o ai serbatoi di accumulo.

Il Comune, nei limiti dei mezzi e del personale disponibili, può fornire il **servizio di acqua non potabile** agli edifici temporaneamente non raggiunti dalla distribuzione, o non serviti dalla rete dell'Acquedotto civico, tramite **autobotte** comunale se ed in quanto il Comune ne sia provvisto. In tali casi è dovuto dal richiedente il servizio il corrispettivo stabilito annualmente dal Responsabile dell'Area Tecnica cui fa capo il Servizio Tecnico dell'Acquedotto.

Articolo 15 Livelli minimi del Servizio

Compatibilmente con la disponibilità di acqua e della portata della rete idrica, il Comune assicura all'utenza i livelli minimi di servizio previsti dal D.P.C.M. del 29 aprile 1999 (G.U. n. 126 del 1 giugno 1999), con priorità per la dotazione pro-capite giornaliera per le utenze domestiche di 50 lt./ab. al giorno.

Articolo 16 Crisi qualitativa

Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, il Comune può erogare acqua non potabile, purchè ne dia preventiva e tempestiva comunicazione alle Autorità competenti (Prefetto, Autorità locali di Polizia ed Autorità Sanitaria Locale) ed all'utenza e,

comunque, subordinatamente al Nulla-Osta dell'Autorità Sanitaria Locale.

Articolo 17 **Divieto di sub-concessione**

L'acqua fornita ad una unità immobiliare, ad un singolo edificio, ad un gruppo omogeneo di edifici, ad un condominio, deve essere utilizzata nei medesimi. Pertanto, è vietato a chiunque di farsi a sua volta concedente dell'acqua a proprietari, inquilini o locatori di altre unità immobiliari.

In particolare, la derivazione sarà ritenuta irregolare quando parte della proprietà, già utente, diviene oggetto di compravendita o di cessione e, quindi, non è più servita direttamente dall'Acquedotto comunale.

Ove si verificano derivazioni irregolari, l'utente originario ed il nuovo utente sono solidamente responsabili per il pagamento degli importi maturati fino al rilascio di regolare concessione a favore del nuovo utente, salve comunque le sanzioni previste dall'art. 43 del presente Regolamento, che verranno applicate a carico di ogni soggetto responsabile dell'abuso. Inoltre, a titolo sanzionatorio, i consumi di acqua rilevati dall'ultima lettura, verranno fatturati a **€1,40mc..**

Articolo 18 **Riduzione deflusso**

La fornitura dell'acqua viene fatta, di norma, a deflusso libero misurato dal contatore. Tuttavia, ove il Servizio Tecnico Acquedotto lo ritenga opportuno e necessario per garantire la fruizione minima dell'acqua anche agli altri utenti o ad intere zone o vie, è possibile introdurre apposito strumento sigillato atto a ridurre il deflusso o la portata dell'acqua.

Articolo 19 **Derivazione o presa unica -Opere successive**

Ogni edificio, come già disposto al primo comma dell'art. 10, verrà dotato di un'unica derivazione.

Sono a carico dell'utente tutte le spese necessarie per ogni ulteriore spostamento del contatore richiesto dopo la realizzazione della derivazione.

Nel caso in cui il Servizio Tecnico dell'Acquedotto accerti l'inidoneità, determinatasi per qualunque causa, del locale contatore dell'acqua potabile o del sito contatore rispetto alle norme fissate nell'articolo 21 del presente Regolamento, è fatto obbligo all'utente di presentare la domanda di spostamento del contatore con l'impegno a sostenere i relativi oneri.

Articolo 20 **Potenziamento derivazioni**

Come stabilito al comma secondo dell'articolo 10 è possibile, a richiesta dell'utente, concedere il potenziamento e/o lo spostamento delle derivazioni: in tali casi, però, il richiedente dovrà effettuarle a sua cura e spese.

I motivi di deroga alla norma generale stabilita dall'art. 10, primo comma, vanno espressamente indicati nel nuovo contratto che si dovrà stipulare tra le parti.

In presenza della posa di una seconda derivazione o di altre derivazioni, è fatto divieto assoluto di collegare le stesse ad anello. Tuttavia, qualora a valle di ciascun contatore venisse installato un disconnettore a tre vie avente gli stessi requisiti dell'apparecchiatura citata alla lettera d) del comma secondo dell'articolo 24, il Responsabile dell'Area Tecnica può autorizzare il suddetto collegamento ad anello.

E' assolutamente vietata l'installazione di circuiti di by-pass dell'apparecchiatura di disconnessione anzidetta, pena l'applicazione della tariffa massima sui consumi prevista dal presente

Regolamento.

Articolo 21 **Ubicazione dei contatori e delle prese degli impianti antincendio**

I contatori e le prese degli impianti antincendio a spegnimento automatico devono essere posti, di norma, all'esterno dei fabbricati, a confine con aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, con sportello munito di chiusura universale in modo da consentire l'ispezione e la lettura degli incaricati del Comune in qualsiasi momento, il tutto realizzato a cura e spese dell'utente; qualora ciò non sia possibile vanno collocati in apposito locale condominiale ubicato a piano cantinato o al piano terra del fabbricato, in posizione immediatamente adiacente al muro frontale dell'edificio e nel punto di immissione delle derivazioni dell'acqua potabile.

Il locale dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:

- 1) avere larghezza e lunghezza minima adeguate;
- 2) essere sufficientemente illuminato;
- 3) venire periodicamente disinfettato e derattizzato in uno con i corridoi che ad esso conducono e che devono comunque essere facilmente percorribili;
- 4) non avere installati al suo interno altri contatori o cavi di energia elettrica, del gas, etc.;
- 5) non contenere altre apparecchiature tecnologiche incompatibili o vietate dalle vigenti disposizioni di legge (condotte di fognatura, esalatori e vasche di raccolta acque nere e bianche, serbatoi del gas, caldaie, etc.);
- 6) non contenere eventuali impianti di sollevamento;
- 7) essere dotato di idoneo scarico sifonato a pavimento.

Qualunque eventuale intervento manutentivo, di ripristino, etc. da eseguire sul tratto di linea posta all'interno della proprietà privata (incluse le stradelle private) per raggiungere il punto contatore o le prese antincendio di cui sopra è a totale cura e spese dell'utente, escludendosi qualunque responsabilità del Comune; in tal caso i lavori saranno eseguiti sotto il diretto controllo del Servizio Tecnico dell'Acquedotto che deve essere preventivamente avvertito, pena la revoca della concessione dell'acqua potabile.

Qualora l'edificio o il gruppo di fabbricati non presenti alcun fronte allineato e confinante con aree pubbliche o adibite all'uso pubblico, il contatore o i contatori e le prese antincendio a spegnimento automatico devono essere collocati in locale avente caratteristiche simili a quelle di cui al primo comma del presente articolo o, nei casi di impossibilità a realizzarlo, in apposito idoneo alloggiamento posto immediatamente a ridosso della recinzione e, comunque, a confine con aree pubbliche o destinate all'uso pubblico.

Per gli edifici con meno di quattro unità immobiliari nei quali non sono realizzati locali condominiali per la destinazione di cui sopra, il contatore o i contatori e le prese antincendio a spegnimento automatico devono essere ubicati (*relativamente agli edifici posti a confine con aree pubbliche o destinate all'uso pubblico*) incassati nel muro frontale in deroga a quanto stabilito ai precedenti commi ovvero (*per gli edifici non direttamente confinanti con aree pubbliche o destinate all'uso pubblico*) incassati nel muro di recinzione o in apposito alloggiamento che dovrà essere costruito a spese e cura dell'utente immediatamente all'ingresso della tubazione nella proprietà privata secondo le prescrizioni all'uopo fornite dal Servizio Tecnico Acquedotto.

E' consentita la posa in opera di contatori su strade private, dopo il conseguimento del relativo nulla-osta dei proprietari, a condizione che i richiedenti costruiscano a proprie spese, dietro direzione del Servizio Tecnico, la tubazione dalla strada pubblica fino al fabbricato (o ai fabbricati). Detta tubazione viene automaticamente ceduta al Comune il quale avrà diritto di accesso sulla strada privata per le eventuali manutenzioni della tubazione. Le eventuali riparazioni saranno eseguite a cura dei privati aventi diritto, sotto la sorveglianza e direzione dell'Ufficio Tecnico.

E' fatto espresso divieto ai residenti della strada privata di intervenire sulle tubazioni se non sotto la direzione lavori dell'Ufficio Tecnico e/o personale addetto all'Acquedotto.

La violazione di tale divieto comporta la comminazione della sanzione di cui all'articolo 43, II°

comma lett. a).

Il Responsabile dell'Area Tecnica cui fa capo il Servizio Tecnico dell'Acquedotto può, in deroga a quanto sopra, per l'introduzione di nuove tecnologie, autorizzare altre soluzioni, fermo il principio della facile ispezionabilità del sito in cui sono collocati i contatori da parte del personale comunale di vigilanza e del Servizio Acquedotto.

I motivi di deroga alla norma generale vanno espressamente indicati nel contratto.

Articolo 22

Diametro delle derivazioni e dei contatori

Le derivazioni, da realizzare di norma in conformità a quanto richiesto dall'utente, non possono avere diametro superiore a 50 millimetri.

Derivazioni superiori ai 50 mm. potranno essere concesse solo se compatibili con il diametro della tubazione principale stradale (*distributrice*).

Le tubazioni interne che si diramano dal o dai contatori devono avere un diametro proporzionato al consumo.

Le caratteristiche tecniche del contatore, le sue dimensioni, etc.. sono stabilite, in via generale, dal Servizio Tecnico dell' Acquedotto.

Nel caso che il contatore posto in opera non sia adeguato al consumo, l'utente deve richiederne la sostituzione al Servizio Tecnico dell'Acquedotto con altro idoneo, restando le spese per tale sostituzione a totale carico dell'utente stesso.

Il Comune ha comunque la facoltà di far sostituire, con spese a totale carico dell'utente, un contatore con altro di maggiore diametro quando il consumo mensile risulti superiore alle misure di cui al seguente prospetto:

-per contatore da mm.	13	di diametro	mc.	150
-per contatore da mm.	20	di diametro	mc.	300
-per contatore da mm.	25	di diametro	mc.	400
-per contatore da mm.	30	di diametro	mc.	600
-per contatore da mm.	40	di diametro	mc.	1.150
-per contatore da mm.	50	di diametro	mc.	1.750
-per contatore da mm.	80	di diametro	mc.	3.500
-per contatore da mm.	100	di diametro	mc.	5.250

Articolo 23

Danni al contatore, alla derivazione e al rubinetto d'arresto Manomissione degli stessi - Furto del contatore

L'utente deve proteggere da manomissioni, dal gelo, dal caldo e da altri eventi, che in genere possono danneggiarli, il contatore e la tubazione fino al medesimo, il rubinetto d'arresto, i sigilli e le altre apparecchiature che il Servizio Tecnico Acquedotto ha installato.

In ogni caso, lo stesso è responsabile verso il Comune dei danni causati alle tubazioni, al rubinetto ed al contatore nonché di quelli per eventuali conseguenti allagamenti o danni procurati a terzi.

L'utente deve rimborsare l'importo fissato annualmente dal Responsabile dell'Area Tecnica cui fa capo il Servizio Tecnico dell' Acquedotto, con propria determinazione, per ogni visita che, dietro espressa richiesta dello stesso, viene eseguita dal personale comunale alle tubazioni o per la constatazione di danni causati al contatore, alla derivazione, al rubinetto d'arresto o ai sigilli.

La manomissione del contatore, del rubinetto d'arresto collocati sulla derivazione comunale e delle tubazioni relative alla stessa da parte dell'utente, comporta la comminazione della **sanzione di € 200,00**, prevista dall'articolo 43, II° comma lett.b) del presente Regolamento, il risarcimento dei danni,

il rimborso degli oneri sostenuti per il ripristino, nonché l'applicazione della tariffa massima prevista dal presente Regolamento, sulla media dei consumi rilevati nell'ultimo biennio.

La stessa sanzione sarà applicata anche per la rottura dei sigilli posti al contatore ed al rubinetto d'arresto posto sulla derivazione.

In caso di furto del contatore l'utente è tenuto a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria ed a presentarne tempestivamente copia al Servizio Tecnico dell'Acquedotto, che provvederà per il ripristino di un nuovo contatore, fornito dall'utente.

Il consumo misurato dal contatore asportato sarà presuntivamente calcolato sulla base del consumo storico medio (ultimi 4 anni) dell'utenza, ovvero sulla scorta del consumo medio per persona determinato periodicamente dall'ISTAT se la concessione è perfezionata da meno di un anno.

TITOLO IV Norme per le reti interne

Articolo 24 **Norme specifiche per gli impianti e la rete di distribuzione interna**

Tutte le reti interne di distribuzione dell'acqua devono essere realizzate in conformità a quanto descritto nei grafici e nella Relazione tecnica allegati al progetto presentato ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Qualora, per esigenze di natura tecnica o igienica, si dovesse rendere indispensabile individuare con esattezza le reti di distribuzione dell'acqua esistenti nel fabbricato, l'utente è tenuto a produrre al personale comunale, a semplice richiesta, i disegni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

La costruzione o la ristrutturazione e la successiva manutenzione delle reti di distribuzione e dei relativi accessori nell'interno degli edifici a qualunque uso adibiti, sono a cura e spese degli utenti.

Il Comune, tuttavia, si riserva di prescrivere di volta in volta le norme particolari che riterrà necessarie per motivi igienici e funzionali.

In generale, per la realizzazione delle reti interne viene stabilito quanto appresso:

- a) La rete di distribuzione interna deve essere realizzata con tubazioni ritenute idonee dai competenti organi preposti;
- b) Non è consentito l'impiego di serbatoi di accumulo d'acqua, fatta eccezione per impianti di autoclave e pre-autoclave, da tenersi, però, costantemente sotto pressione.

Tutti gli impianti di sopraelevazione, compresi quelli semiautomatici con o senza serbatoio a membrana e quelli a comando manuale, devono essere corredati di un serbatoio autoclave installato tra il contatore installato dal Servizio Tecnico dell'Acquedotto comunale e le pompe. La capacità dei serbatoi pre-autoclave non deve essere inferiore al 50% della capacità dei serbatoi di autoclave d'esercizio e ad 1/20 (un ventesimo) della portata caratteristica oraria del contatore per tutti gli altri tipi di impianti di sopraelevazione.

Tali serbatoi devono avere un pressostato di minima, tarato ad una pressione tale da garantire il flusso idrico alle utenze poste ai piani più alti e collegato alle pompe che dovranno arrestarsi automaticamente in caso di caduta della pressione della rete comunale. Le pompe di tutti gli impianti di sopraelevazione devono avere una portata caratteristica oraria del contatore dell'Acquedotto comunale; pompe di portata superiore ai valori suddetti e che possono eguagliare la portata della tubazione di derivazione o presa potranno essere installate solamente su impianti antincendio a spegnimento automatico.

Resta in facoltà del Comune disporre la sospensione, in qualsiasi momento, del funzionamento degli impianti anzidetti per gravi motivi di carattere tecnico e/o igienico-sanitario.

- c) **Sono vietati collegamenti diretti della rete di distribuzione interna dell'acqua potabile a derivazioni poste sulle reti adduttrici dell'acqua ai serbatoi comunali;**
- d) Non possono sussistere collegamenti diretti della rete di distribuzione interna dell'acqua potabile coi condotti di fognatura, con altre condotte d'acqua e con qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua stessa, ad eccezione dei casi previsti alla successiva lettera e).

Gli impianti per la produzione di acqua calda ad uso igienico-sanitario (scambiatori di calore con o senza addolcitori, ecc.), di riscaldamento autonomo o centralizzato, di condizionamento e di trattamento aria, di trattamento acqua, antincendio a mezzo sprinkler, a lama d'acqua, naspì, lance o idranti a colonna, di irrigazione automatica o di innaffiatura e, in genere, tutti quei circuiti o apparecchiatura la cui connessione diretta alla rete pubblica di acqua potabile è riconosciuta quale possibile origine del ritorno dell'acqua contaminante già consegnata all'utenza, non devono essere collegati direttamente alla rete interna di distribuzione dell'acqua potabile, ma essere disconnessi da questa mediante una vasca di disconnessione o mediante l'installazione di un disconnettore a tre vie realizzato secondo la *norma UNI 9157* del febbraio 1988 e munito di

marchio concesso dall'UNI. Essi, inoltre, non devono avere connessioni dirette con condotti di fognatura. Nel caso di realizzazione della vasca di disconnessione, l'eventuale riempimento degli impianti a circuito chiuso ed il loro normale reintegro dovrà avvenire esclusivamente tramite una valvola automatica, anche galleggiante. La tubazione di mandata deve sempre essere posta a quota superiore a quello dello scarico di troppo pieno. Tale scarico dovrà essere dimensionato nel rapporto di 3 a 1 rispetto alla tubazione di mandata.

Le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili sono ammesse nei limiti e secondo le indicazioni del Decreto del Ministero della Sanità del 21/12/1990 n.443 e successive modificazioni.

- e) Cavi elettrici e di messa a terra o cavi di qualsiasi tipo non possono essere allacciati alla tubazione di derivazione, al contatore ed alle tubazioni della rete interna;
- f) A valle di ogni contatore devono essere installati due rubinetti di arresto e uno di scarico; quest'ultimo va posto tra i due rubinetti d'arresto. Tutti i rubinetti dovranno essere accessibili al personale comunale per eventuali verifiche, cambi del contatore e campionamenti d'acqua. La violazione di tali prescrizioni comporterà la comminazione delle sanzioni previste dall'articolo 42;
- g) Per la realizzazione di impianti antincendio a spegnimento automatico di qualsiasi tipo, che sia derivato direttamente dalla tubazione di rete, l'utente deve attenersi alle seguenti norme:
 - 1) l'impianto potrà essere in funzione solo dopo l'esito positivo della verifica da parte del Servizio Tecnico Acquedotto;
 - 2) non è consentita alcuna derivazione di acqua, né alcuna saracinesca di sezionamento a monte del gruppo automatico di allarme;
 - 3) l'impianto deve essere a vista e facilmente ispezionabile sino agli ugelli;
 - 4) le pompe di sopraelevazione ed i gruppi a presa rapida dei Vigili dei Fuoco dovranno essere privi di saracinesche di arresto di sezionamento e di by-pass;
 - 5) l'alimentazione delle eventuali vasche e/o serbatoi di accumulo deve essere derivata esclusivamente a valle del contatore esistente. Non sono ammesse promiscuità o doppie alimentazioni dell'impianto nemmeno in presenza di saracinesche di sezionamento;
 - 6) sulle tubazioni di ogni montante principale degli impianti bagnati deve essere installato un rubinetto di scarico (di diametro adeguato al montante e comunque non inferiore a mm. 20), da utilizzare esclusivamente per le necessarie periodiche operazioni di spurgo;

E' vietato immettere nell'acqua dell'impianto sostanze estranee che possano modificare le caratteristiche di potabilità stessa.

TITOLO V

Impianti antincendio e approvvigionamento autonomo di acqua

Articolo 25 **Bocche ed impianti antincendio**

In seguito ad apposita istanza presentata secondo le modalità indicate nel Titolo II, il Comune ha la facoltà di concedere una speciale derivazione antincendio per l'impianto di spegnimento automatico posto all'interno dell'edificio.

Le opere inerenti alle speciali derivazioni antincendio sono eseguite a cura e spese del richiedente, restando il materiale impiegato di proprietà comunale.

Articolo 26 **Sigilli degli impianti antincendio**

Le valvole di chiusura delle bocche antincendio sono sigillate dal Servizio Tecnico dell'Acquedotto e solo in caso di incendio l'utente può, rompendone il sigillo, aprirle e servirsene con l'obbligo di darne immediata comunicazione, anche telegrafica o a mezzo fax, allo stesso Servizio Tecnico.

La valvola della derivazione per impianto antincendio a spegnimento automatico viene, invece, sigillata aperta.

Qualora le valvole suddette venissero manovrate non per causa d'incendio ed ogni qualvolta l'utente mancasse di dare formale ed immediato avviso al Servizio Tecnico dell'Acquedotto della rottura del sigillo, avvenuta per qualsiasi causa, l'utente medesimo è passibile della **sanzione di € 10,00** per ciascuna bocca antincendio e/o derivazione per ogni giorno con decorrenza dalla data dell'ultimo controllo del sigillo stesso.

La sanzione anzidetta è sostitutiva di quelle comminate all'articolo 43 del presente Regolamento.

Le bocche antincendio private, prospicienti spazi pubblici o di uso comune, dovranno essere allocate entro apposito alloggiamento che non ne consenta la manomissione dall'esterno e secondo le disposizioni di legge previste dalle norme in materia di prevenzione antincendio.

Articolo 27 **Pozzi privati**

Anche coloro che si approvvigionano, per qualunque immobile, di acqua potabile in tutto o in parte da pozzi privati sono tenuti al rispetto dell'articolo 4 del presente Regolamento.

Gli stessi, prima di utilizzare l'immobile e, quindi, il pozzo per usi potabili devono:

- 1) dimostrare di avere ottenuto le autorizzazioni di legge alla realizzazione del pozzo;
- 2) far eseguire le analisi batteriologiche per i necessari accertamenti sulla potabilità dell'acqua. Copia dei certificati attestanti i risultati sulla potabilità devono essere depositati presso il Servizio Tecnico dell'Acquedotto;
- 3) installare prima dell'immissione nella rete di distribuzione interna dell'abitazione apposito contatore per la misurazione dei prelievi d'acqua per l'uso potabile. Tale misuratore dovrà essere approvato dal Servizio Tecnico Acquedotto, che provvederà anche a collaudarlo ed a sigillarlo subito dopo.

Qualunque variazione, guasto, etc. al misuratore deve essere immediatamente comunicata al Servizio Tecnico dell'Acquedotto.

Il personale comunale addetto alla vigilanza, alla lettura ed al controllo può in qualunque momento accedere al pozzo ed al contatore per le necessarie verifiche e per gli accertamenti.

Qualora il sigillo apposto al misuratore venisse, per qualunque motivo, rimosso da personale

diverso da quello del Servizio Tecnico Acquedotto, è fatto obbligo all'utilizzatore del pozzo di darne pronta comunicazione telegrafica o a mezzo fax al Servizio Tecnico dell'Acquedotto per la redazione di nuova sigillatura.

Ove la mancanza del sigillo o la sua eventuale manomissione venisse accertata, invece, dal personale di sorveglianza o dai lettori in assenza di alcuna segnalazione dell'interessato verrà applicata la sanzione prevista dall'articolo 43, II° comma, lett. b) del presente Regolamento.

TITOLO VI

Canoni, tariffe, contributi e depositi.

Articolo 28 **Canoni, tariffe e contributi**

La politica tariffaria si ispira all'obiettivo della copertura del costo del Servizio.

Per ogni concessione di derivazione d'acqua, o per ogni singola unità abitativa (o unità di utenza finale), l'utente deve corrispondere al Comune:

1. una quota fissa annuale;
2. l'importo relativo al consumo secondo le tariffe in vigore al periodo di riferimento;
3. il contributo fisso per le derivazioni a servizio dell'impianto antincendio;
4. i canoni di depurazione e fognatura, secondo le norme vigenti nel tempo;
5. le spese per notifiche, recapito, Iva, etc.

I canoni, le tariffe e i contributi sono determinati dalla Tabella di cui all'**Allegato A** del presente Regolamento e possono essere periodicamente modificati dalla Giunta Municipale in relazione al costo di gestione del servizio, agli investimenti, ed agli ammortamenti. In ogni caso, i proventi dell'Acquedotto non possono superare i costi di cui sopra.

Tutte le utenze provvisorie devono regolarizzare la loro posizione contabile alla scadenza contrattuale.

Le norme di cui al presente articolo, si applicano anche alle utenze già esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, senza che occorra alcuna modifica formale dei contratti già stipulati.

Articolo 29 **Misurazione dell'Acqua**

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni immobile o utenza finale, salvo quanto disposto dall'art. 10.

L'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto desunto dall'applicazione delle tariffe vigenti nel tempo.

La lettura dei contatori viene effettuata almeno una volta all'anno e, di regola, entro il mese di gennaio.

Articolo 30 **Indicazioni errate del contatore e impossibilità di rilevamento dei consumi**

Nel caso in cui viene accertato che un contatore dà indicazioni errate del consumo di acqua o in tutti i casi di impossibilità ad effettuare il rilevamento dei consumi, sempreché non risulti evidente la manomissione, gli stessi verranno determinati in via presuntiva, e quindi addebitati nella fattura, come di seguito:

a) *ove l'utenza non abbia ancora superato il primo anno*, in base al consumo del periodo precedente a quello della constatazione dell'errore o del mancato rilevamento, o, in mancanza, sulla scorta del consumo medio per persona determinato periodicamente dall'ISTAT;

b) *ove l'utenza esista da oltre un anno*, in base alla media dei consumi dei corrispondenti due anni precedenti a quello della constatazione dell'errore o del mancato rilevamento, tenendo conto però delle eventuali dimostrabili modificazioni giustificative dei consumi stessi o della composizione del nucleo familiare.

Articolo 31 **Pagamento canoni, tariffe e contributi**

Le fatture o bollette o qualsiasi altra comunicazione, vengono inviate al luogo di residenza o di recapito dichiarato dal contraente in sede di stipula del contratto.

Di regola, la fatturazione dei consumi viene effettuata entro il mese di giugno di ciascun anno.

Le fatture comprendono:

La quota fissa e l'importo dovuto calcolato sui consumi effettivi, come rilevati dall'ultima lettura dei contatori, nonché i canoni di depurazione e fognatura e l'IVA, applicata secondo le disposizioni vigenti nel tempo.

La norma di cui al precedente comma non esclude che il Comune, per esigenze di carattere organizzativo, possa fatturare le tariffe ed i canoni con diversa periodicità.

I corrispettivi per l'acqua erogata alle utenze domestiche e non, per la derivazione del servizio dell'impianto antincendio, nonché ogni altro corrispettivo dovuto, vanno pagati entro il termine fissato nella fattura fatta recapitare dal Servizio Amministrativo dell'Acquedotto ed utilizzando il modello allegato alla stessa, presso gli Uffici postali o altro soggetto incaricato dal Comune. L'Ente può avvalersi del Banco Posta S.p.A. anche per il recapito delle bollette agli utenti **riservandosi la facoltà di consentire all'utenza il pagamento dei consumi acqua in massimo tre rate mensili.**

Le fatture verranno recapitate 30 giorni prima del termine ultimo di pagamento con periodicità annuale, in relazione cioè alle letture effettuate.

Il Comune ha la facoltà di procedere ai rilevamenti dei consumi con periodicità annuale o semestrale.

Per i pagamenti effettuati oltre il termine indicato nella bolletta o fattura, l'Ente ha il diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli **interessi di mora** per ritardato pagamento, valutati in misura **pari al doppio del tasso di interesse legale vigente nel tempo.**

Ove la morosità si protragga per un periodo superiore a sessanta giorni dalla scadenza indicata nella bolletta o fattura, l'Ente procede alla sospensione della erogazione dell'acqua, **previa la notifica di un preavviso non inferiore a trenta giorni**, accompagnato dal duplicato della fattura non pagata.

Qualsiasi reclamo in corso non dà diritto all'utente di tenere in sospeso il pagamento della o delle fatture.

In tutti i casi di disdetta, subentro o trapasso della fornitura, l'utente cessante o i suoi aventi causa devono provvedere al saldo di quanto dovuto, fatte salve le azioni di recupero delle somme ancora dovute.

Articolo 32 **Sospensione e riattivazione**

Nel caso di sospensione dell'erogazione disposta ai sensi dell'articolo precedente, per il ripristino della stessa è necessario:

- il saldo di tutte le bollette scadute, con i relativi interessi di mora;
- il pagamento dei **diritti di chiusura e riapertura pari a €50,00.**

Articolo 33 **Fughe dopo il contatore**

I consumi per eventuali fughe sugli impianti di proprietà del concessionario, sono a carico dello stesso che, pertanto, dovrà corrispondere l'intero importo dell'acqua misurata dal contatore generale e fatturata secondo le tariffe in vigore. Non saranno, in questi casi, effettuati ricalcoli di sorta.

Nell'eventualità di perdite interessanti tubazioni interrate che dal contatore vanno alle colonne

montanti e, come tali, occulte, adeguatamente comprovate da documentazione tecnica e fotografica, sarà ricalcolato il consumo del semestre interessato dalla dispersione a tariffa base. Il Servizio Tecnico dell'Acquedotto effettuerà sopralluoghi per verificare la veridicità del danno.

Articolo 34 **Misurazione delle acque reflue**

Tutti i proprietari di pozzi privati, che utilizzano l'acqua per uso potabile (e non per uso irriguo) secondo quanto previsto dall'art. 27 e/o a qualsiasi altro utilizzo, regolarmente autorizzato all'immissione in fognatura secondo norme di legge in materia di scarichi in pubblica fognatura, sono tenuti a misurare ed a comunicare entro il 31/12 di ogni anno la quantità di acqua emunta dai pozzi suddetti e scaricata nella fognatura pubblica, al fine del calcolo della quota dovuta per la fognatura e la depurazione.

Ai contravventori verrà applicata la sanzione amministrativa di **€ 350,00** prevista dall'articolo 43, II° comma, lett. a) del presente Regolamento, oltre la perseguibilità di legge per lo scarico non autorizzato in pubblica fognatura.

Articolo 35 **Piscine**

I proprietari di piscine a carattere privato devono provvedere a stipulare autonomo contratto di concessione acqua potabile.

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa di **€ 350,00** prevista dall'articolo 43, II° comma, lett. a) del presente Regolamento, oltre alla fatturazione dell'acqua consumata alla tariffa più alta prevista.

Per i proprietari di piscine private si applicano le disposizioni di cui al precedente Art. 34 in materia di scarichi in fognatura pubblica.

Articolo 36 **Periodi di siccità**

Durante i periodi estivi di straordinaria siccità, al fine di non sprecare le risorse idriche presenti sul territorio Comunale, è fatto divieto di utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli igienici od alimentari, come ad esempio per innaffiare giardini o lavare automobili, per specifica Ordinanza Sindacale o del Responsabile del servizio Tecnico.

I contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa di **€ 50,00** prevista dall'articolo 43, II° comma, lett. c) del presente Regolamento.

Articolo 37 **Prelievi abusivi**

Si intendono abusivi i prelievi effettuati a monte del contatore dell'Acquedotto, nonché quelli a valle, destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente.

I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

TITOLO VII

Controlli e verifiche.

Articolo 38 **Visite di controllo**

Il Comune ha sempre il diritto di ispezionare a mezzo dipendenti del servizio tecnico, ed anche senza alcun preavviso, la rete di distribuzione e gli impianti e gli apparecchi ad essa collegati, sia di proprietà comunale che dell'utente.

In particolare, dovranno avere libero accesso gli incaricati della lettura, della manutenzione nonché quelli della sostituzione dei contatori e delle saracinesche o rubinetti d'arresto.

Articolo 39 **Compiti dei letturisti**

Il personale addetto alla lettura dei contatori provvede:

- 1) alle rilevazioni periodiche ed alle verifiche dei consumi di acqua potabile;
- 2) alle rilevazioni per la classificazione delle utenze ai fini dell'applicazione delle corrispondenti tariffe;
- 3) alla segnalazione di eventuali guasti o anomalie dei contatori;
- 4) alla segnalazione di eventuali infrazioni al presente Regolamento;
- 5) ad ogni altro adempimento inerente il servizio, assegnato dal Responsabile dell'Area Tecnica, compreso l'eventuale comando, stabilito dal Responsabile dell'Area Tecnica, compatibilmente con i compiti d'Ufficio, circa la risoluzione di problematiche inerenti il servizio contabile (letture errate, chiarimenti sui ruoli etc.).

Articolo 40 **Compiti dei tecnici del servizio e della P.M.**

Il personale tecnico (*Ingegneri, geometri, idraulici, etc.*) dell'Area Tecnica provvede:

- a) a verificare la buona esecuzione e la funzionalità delle reti di distribuzione, gli impianti e le apparecchiature interne realizzate dalle nuove utenze **nella ipotesi di cui all'art. 24, lett. G);**
- b) a verificare la buona esecuzione delle modifiche apportate alle reti di distribuzione, agli impianti ed alle apparecchiature interne delle utenze in atto **nella ipotesi di cui all'art. 24, lett. G);**
- c) alla sigillatura dei contatori e dei misuratori apposti ai pozzi privati nel caso di utilizzo ad uso potabile;
- d) a contestare e rilevare le infrazioni al presente Regolamento eventualmente riscontrate nel corso di sopralluoghi, collaudi, verifiche, etc.;
- e) a redigere le stime necessarie per la realizzazione di nuove reti e derivazioni e di quant'altro necessario per la regolarizzazione delle utenze;
- f) a verificare la funzionalità dei misuratori installati presso i pozzi privati dai quali viene prelevata l'acqua potabile.

La Polizia Municipale è tenuta a supportare l'Ufficio Tecnico nelle operazioni di distacco dei contatori degli utenti morosi e nelle operazioni di vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 41
Cambi e verifiche dei contatori

Allorquando l'utente ritiene errate o improbabili le indicazioni del contatore per malfunzionamento, il Servizio Tecnico, su richiesta dello stesso utente, provvederà alla verifica del contatore mediante contatore campione ed alla eventuale sostituzione.

Qualora la verifica dovesse riscontrare il lamentato difetto, le spese relative alle prove resteranno a carico del Comune e l'eccedenza di consumo contabilizzata verrà detratta in base alle indicazioni del nuovo contatore o del contatore campione, riferite comunque ad un periodo di tempo non superiore ai due anni. Se, invece, la verifica dovesse dare esito negativo confermando la regolarità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza dei 5% (cinque per cento) in più o in meno con deflusso normale, le spese delle prove vengono poste a carico dell'utente reclamante.

Il Servizio Tecnico, nel caso di malfunzionamento del contatore, inviterà l'utente alla sua sostituzione, da effettuare secondo le direttive del personale tecnico dell'acquedotto, e nel caso l'utente non provvedesse entro il termine stabilito, provvederà il Comune stesso alla sostituzione, riservandosi, comunque, sempre la facoltà di sostituire il contatore quando lo riterrà necessario, senza obbligo di preavviso.

Le eventuali spese da imputare all'utente, per quanto riportato sopra, sono fissate annualmente dal Responsabile dell'Area Tecnica cui fa capo il Servizio Tecnico dell' Acquedotto con propria determinazione.

TITOLO VIII

Rapporti con gli utenti. Sanzioni

Articolo 42 **Rapporti con gli utenti**

Il Comune assicura l'apertura degli uffici al pubblico, presso i quali è possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, presentare reclami, attingere informazioni, etc.

I giorni e gli orari di apertura e chiusura degli uffici preposti, sono stabiliti con provvedimento del Sindaco e sono resi pubblici con avvisi da esporre all'esterno degli uffici dei Servizi dell'Acquedotto, nonché attraverso altri idonei servizi di informazione, anche telefonici e informatici.

Il Comune attiva, il servizio di pronta reperibilità, con le turnazioni ed il recapito telefonico degli addetti affisso all'albo comunale, per la segnalazione di guasti o interruzioni del servizio.

Conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 29 aprile 1999 (in G.U. n.12 del 1 giugno 1999), il Comune assicura adeguata informazione all'utenza sulle procedure ed iniziative che possono interessarla, quali: le modalità di lettura dei contatori, il meccanismo di composizione delle tariffe e di compilazione delle fatture, la rilevazione e segnalazione dei consumi anomali, etc.

Articolo 43 **Sanzioni**

La violazione da parte degli utenti delle norme del presente Regolamento, anche nei casi in cui non se ne faccia esplicito riferimento, verrà punita con le sanzioni amministrative di seguito specificate, fatte salve, in ogni caso, le eventuali ulteriori sanzioni derivanti dalla contemporanea violazione di altri Regolamenti comunali o di norme di legge.

In particolare sono stabilite le seguenti sanzioni:

- a) **Euro 350,00** per la violazione degli articoli **20**, ultimo comma; **21**, secondo comma punto 5 e settimo comma; **24**, quinto comma, lettera g); **34**; **35**;
- b) **Euro 200,00** per la violazione degli articoli **17**; **21**, secondo comma, numeri 3, 4 e 6 ; **23** ; **24** quinto comma, lettere a,b,c,d,e; **27** sesto comma;
- c) **Euro 50,00** per la violazione degli articoli **3**; **11**, decimo comma; **12**, sesto comma; **21** primo comma, n.2; **36**.

In tutti i casi in cui viene accertata dal personale addetto alla lettura o alla manutenzione o alla sostituzione dei contatori e delle saracinesche o rubinetti d'arresto o comunque dal personale comunale addetto al Servizio Tecnico, nonché dai Vigili Urbani, la manomissione dei sigilli apposti dal Servizio Tecnico Acquedotto è applicata, fatta salva ogni altra azione anche penale, la sanzione di **€ 100,00**.

TITOLO IX

Norme finali e transitorie.

Articolo 44

Adeguamento vecchie utenze

Con particolare riferimento alla ubicazione dei contatori, (art.21), tutte le vecchie utenze devono essere adeguate, a cura e spese degli utenti, alla prescrizioni del presente Regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore. In difetto, l'Amministrazione Comunale, fermo restando che in qualunque momento può ordinare detto adeguamento, è sollevata da responsabilità per ogni eventuale danno su aree e/o beni privati.

Articolo 45

Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti ed entrerà in vigore al momento dell'esecutività del relativo provvedimento deliberativo di approvazione.

Lo stesso deve ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura di acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o comunque ne faccia richiesta, previo pagamento delle eventuali spese di riproduzione.

Articolo 46

Entrata in vigore e norma transitoria

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione. A decorrere da tale data s'intendono abrogate le disposizioni regolamentari precedenti in materia.

I contratti di nuova utenza e le richieste di modifica su impianti esistenti, non ancora perfezionati alla suddetta data, dovranno adeguarsi alle presenti norme.

Per quanto riguarda, invece, le utenze concesse anteriormente a tale data, l'adeguamento al presente Regolamento deve essere posto in essere dagli Uffici preposti, ciascuno per le rispettive competenze e dagli utenti entro e non oltre due anni. A tal fine il Comune provvederà ad informare la collettività con più avvisi, comunicazioni pubbliche, comunicati radio o televisivi e altri mezzi ritenuti opportuni.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le leggi e le norme di carattere generale vigenti nel tempo.

Le tariffe previste nella allegata tabella entrano in vigore il 1° gennaio 2008 anche per le utenze preesistenti.

Allegato "A" COMUNE DI SAPONARA (Delib. C.C. n. 4 del 26 maggio 2008)

TARIFE E CANONI SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA anno 2008

A) DIRITTI fissi di allaccio:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 1. <u>utenze lett. A ed F art. 2 del Regolamento (uso domestico e sociale)</u> | =€ | 80,00 |
| 2. <u>utenze lett. B, C, D, ed E art. 2 del Regolamento (uso commerciale, industriale, speciale, comunitario)</u> | =€ | 120,00 |

B) CAUZIONE forfettaria per scavo su suolo comunale:

- | | | |
|---------------------------------------|----|--------|
| 1. entro ml. 10,00 | =€ | 110,00 |
| 2. per ogni ml. In più oltre i 10 ml. | =€ | 11,00 |

C) QUOTA FISSA ANNUA PER OGNI TIPO DI UTENZA di cui all'art. 2 Regolamento

Comprende: onere lettura consumi, quote di ammortamento, appresamento, posa in opera, verifiche ordinarie e manutenzione strumenti di misura

➤ per ogni unità abitativa e/o utenza finale € /cad. 20,00/anno (oltre I.V.A. di legge vigente nel tempo)

D) DIRITTI di sopralluogo per allaccio (D.G.M. n. 23 del 03/03/2008) =€ 15,00

E) TARIFFA annua consumi utenze domestiche, lett. A art. 2 Regolamento

- | | | |
|----------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 1. consumi da 0 e fino a mc. 120 | ad € | 0,15/mc. (oltre I.V.A. di legge vigente nel tempo) |
| 2. da mc. 121 e fino a mc. 300 | ad € | 0,36/mc. (oltre I.V.A. di legge vigente nel tempo) |
| 3. oltre mc. 300 | ad € | 0,40/mc. (oltre I.V.A. di legge vigente nel tempo) |

F) TARIFFA annua utenze di cui alle lett. B,C,D ed E art. 2 del Regolamento

- | | | |
|---------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 1. consumi da 0 e fino a mc. 10 | ad € | 1,30/mc. (oltre I.V.A. di legge vigente nel tempo) |
| 2. oltre mc. 10 | ad € | 1,40/mc. (oltre I.V.A. di legge vigente nel tempo) |

G) CONTRIBUTI fissi annui per derivazioni speciali

- | | | |
|--------------------------------------|----|--------|
| 1. derivazioni impianti antincendio: | | |
| - fino a 10 bocche antincendio | =€ | 100,00 |
| - per ogni bocca antin. in più | =€ | 10,00 |

H) TARIFFA annua utenze sociali di cui alla lett. F art. 2 Regolamento

- | | | |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------|
| 1. Conventi, ONLUS etc. | ad € | 0,15/mc. (oltre I.V.A. di legge vigente nel tempo) |
|-------------------------|------|----------------------------------------------------|

I) CANONE fognatura ad € 0,106/mc. (oltre I.V.A. di legge vigente nel tempo)

L) CANONE depurazione ad € 0,310/mc. (oltre I.V.A. di legge vigente nel tempo)